



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore STUCCHI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2013

Modifica all’articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di accisa sulla birra

ONOREVOLI SENATORI. - La birra è uno dei prodotti soggetti, in Italia come in altri Paesi, alla disciplina delle accise, subentrata alla precedente imposta di fabbricazione vigente prima della legislazione comunitaria emanata nel 1993. Chi produce birra è quindi per legge tenuto a pagare un'accisa sull'immissione al consumo. A tale imposta devono essere assoggettate anche le birre importate sia dall'Unione europea sia dai Paesi esteri, con un *trend* crescente di prodotti provenienti in gran parte dalla stessa Unione.

Giacché nell'Unione europea non esiste una normativa a carattere verticale che definisca le caratteristiche alle quali debba essere conforme la birra per essere definita tale, vige di conseguenza il criterio del reciproco riconoscimento in virtù del quale ogni ordinamento nazionale è tenuto a riconoscere e ad accettare nel proprio mercato interno nazionale una birra che sia conforme alla legislazione nazionale dello Stato membro dell'Unione europea nel quale è stata prodotta, legislazioni merceologiche che differiscono da un Paese all'altro.

La gestione delle accise è curata dall'Agenzia delle dogane mentre da un punto di vista normativo dipende dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che traspone nel nostro ordinamento le direttive adottate dall'Unione europea nel 1993.

Attualmente l'articolo 34, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 prevede che «la birra è sottoposta ad accisa con aliquota riferita ad et-

tolitro, alla temperatura di 20° Celsius, ed a grado-Plato di prodotto finito».

Con il presente disegno di legge si propone che l'importo dell'accisa sulla birra venga definito in base alla categoria merceologica di appartenenza ai sensi delle denominazioni di vendita previste dall'articolo 2 della legge n. 1354 del 1962, recante la disciplina igienica della produzione e del commercio della birra.

Ne conseguirebbe che, qualora il produttore utilizzi la denominazione «birra», indipendentemente dall'eventuale grado-Plato effettivo minore del 10,5 previsto quale soglia minima dalla legge italiana, dovrà comunque pagare un importo di accisa calcolato sul suddetto valore-Plato di 10,5. Naturalmente permarrrebbe la facoltà per l'amministrazione di verificare l'effettivo grado-Plato di una birra, che potrebbe infatti avere un valore anche superiore al suddetto 10,5. Analogamente, le birre che utilizzino la denominazione di «birra speciale» dovranno comunque pagare un valore minimo di accisa calcolato in base al grado-Plato minimo di 12,5 (come previsto dal citato articolo 2 della legge n. 1354 del 1962) e lo stesso vale per le birre con la denominazione di vendita «doppio malto» (grado-Plato 14,5) o «leggere» (grado-Plato 5).

Il presente disegno di legge garantirebbe per l'erario un gettito minimo dell'accisa con un onere di controlli minore rispetto al regime ora in vigore, in virtù del fatto che a fronte della denominazione merceologica presente in etichetta dovrà corrispondere un livello minimo di tassazione; inoltre, secondo un calcolo prudenziale, l'erario disporrà di entrate supplementari stimabili in circa 800.000 euro annui.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in materia di accisa sulla birra)

1. Il comma 1 dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:

«1. Le tipologie di birra previste dall'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e successive modificazioni, sono sottoposte ad accisa con aliquota minima riferita alle rispettive tipologie di birra previste dal medesimo articolo 2 e dichiarate in etichetta, da computare ad ettolitro alla temperatura di 20° Celsius, ed a grado-Plato, salvo maggior grado-Plato accertato».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come sostituito dall'articolo 1 della presente legge, entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

